



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

In persona del Giudice Unico, dr. Bruno Conca

nel procedimento n. 33/2022 p.u. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]

nato a [REDACTED] (C.F.S. [REDACTED] G) e [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) entrambi residenti a [REDACTED] (BG)

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Di Giorgio (C.F.: DGR NTN 88S09 L667O) e Carolina Di Giorgio (C.F.: DGR CLN 87A41 L667Q), entrambi del Foro di Bergamo,

SENTENZA

Oggetto: omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Gli epigrafati ricorrenti hanno proposto il piano di ristrutturazione dei propri debiti, allegando la situazione di sovraindebitamento, la veste di consumatori ed indicando, in sostanza, il soddisfacimento parziale dei creditori mediante destinazione di una somma inferiore al quinto del proprio flusso reddituale netto.

Quanto al contenuto del piano ed all'allegazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'omologa dello stesso, valga quanto indicato nel ricorso depositato in data 20.3.2024, da intendersi *in parte qua* richiamato, come già nel decreto del 27.3.2024, ove già di rilevava come il piano, sostanzialmente" si struttura in sostanziale destinazione di una quota di reddito inferiore al "quinto" pignorabile per il soddisfacimento del monte creditorio, accresciuto degli oneri prededucibili conseguenti alla proposizione della domanda, nonché dell'alienazione di alcuni reliquati immobiliari, salvaguardando così il cespite di maggior valore (la casa),



nonché un'autovettura (assunta, secondo una prassi oramai invalsa nell'articolazione delle proposte di ristrutturazione/liquidazione controllata, come di alcun valore commerciale ma, nondimeno, di concreta utilità per il proprietario che continua ad usarla)". Il piano medesimo è stato presentato con il concorso dell'OCC "Segretariato Sociale di Treviolo" che ha corroborato il "piano", mediante la relativa attestazione, inerente entità e composizione qualitativa dei debiti, veste di consumatori dei proponenti, fattibilità dello stesso.

Nel termine assegnato alcuno dei creditori ha presentato osservazioni od opposizioni al piano presentato.

L'OCC e, per esso, i difensori dei proponenti, ha depositato relazione in ordine alla ritualità delle comunicazioni, all'assenza di elementi di fatto modificativi della consistenza economica dei proponenti e/o di altri profili eventualmente impedienti l'omologazione.

Ciò posto, non essendovi questione, nei limiti di cognizione possibili sulla base, al postutto, dei soli elementi di fatto e di diritto rassegnati unilateralmente dai ricorrenti, in ordine alla completezza della documentazione ed alla sussistenza dei presupposti, non solo sotto il pacifico rilievo del sovraindebitamento (*sub speciae* di vera e propria insolvenza), quanto anche sotto quello soggettivo, dal momento che, sebbene una parte consistente dell'indebitamento risalga anche ad una cessata attività imprenditoriale, resta il fatto che la stessa è chiusa senza che il ricorrente sia più suscettibile di assoggettamento alla liquidazione giudiziale, talché non resta che ascrivere il medesimo, *de residuo*, alla categoria del consumatore, appunto perché persona fisica non assoggettabile ad alcuna delle procedure minori, né al concordato minore, non essendo egli imprenditore.

Nel merito, il piano, come già cennato nel decreto di apertura, si sostanzia nella mera erogazione per un certo tempo di una somma neppur pari al 1/5 pignorabile, quale limite non certo applicabile *ex se* alle procedure concorsuali del sovraindebitato, ma sicuramente valutabile come limite minimo di sacrificio richiedile al debitore al fine di conseguire il non lieve beneficio dell'esdebitazione. Il contenuto del piano, all'evidenza, si pone come distonico rispetto all'art. 2740 c.c. Di là di ciò, va peraltro considerato che, verosimilmente anche sulla base di una valutazione comparativa degli esigui e malcerti risultati di una liquidazione controllata, nessun creditore ha avanzato osservazioni e tanto meno opposto il piano, talché lo stesso può ritenersi avallato, quanto meno per tacita acquiescenza da parte dei creditori, essendo peraltro pacifica la derogabilità del principio



